

## ANTICIPO T.F.R.

Il **TFR** (Trattamento di Fine Rapporto) o più comunemente "**liquidazione**" è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa che ne determina la cessazione (licenziamento individuale e collettivo, dimissioni, ecc.).

Si tratta di un **accantonamento contabile** ed è pari a circa una **mensilità** di stipendio all'anno. Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'**1,5%** in misura fissa e dal **75%** dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.

Dopo **8 anni** di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore dipendente ha la facoltà di chiedere un **anticipo sul Tfr**, maturato fino a quel momento, nella misura massima del **70%**.

La richiesta deve essere **giustificata** dalla **necessità** di:

- a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) decurtazione o estinzione del mutuo ipotecario (a condizione che il mutuo sia stato contratto per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli e che per l'acquisto originario non si sia ottenuta l'anticipazione del TFR);
- d) spese relative a congedi per astensione facoltativa dei genitori parentali o per malattia del bambino;
- e) fruizione dei congedi per la formazione del lavoratore (conseguimento dei titoli di studio o partecipazione ad attività formative extra – aziendali).

L'art. 2120 cod. civ., al comma 11, prevede esplicitamente la possibilità di definire, in ordine alla anticipazione sul TFR, criteri applicativi di miglior favore sia tramite contratti collettivi, stipulati a livello nazionale o aziendale, sia attraverso accordi individuali. Per cui l'anticipazione in alcuni casi viene concessa per spese legali (a condizione che la controversia veda come parte il dipendente), spese funerarie (coniuge, parenti entro il 2° grado, altri parenti od affini purché conviventi), sfratti esecutivi non per morosità, ecc.

La richiesta va fatta per iscritto al datore di lavoro.

Non possono chiedere l'anticipazione del TFR i dipendenti di **aziende dichiarate in crisi** e i **dipendenti statali e pubblici**.

Il datore di lavoro può erogare annualmente anticipi nella misura massima del **10%** dei richiedenti, comunque nel limite del **4%** del numero totale dei dipendenti. Ciò soprattutto al fine di evitare che imprese di piccole dimensioni siano private di una importante fonte di finanziamento.

L'anticipo sul TFR naturalmente è soggetto a **tassazione**.

In caso di decesso del lavoratore, il Tfr accantonato è liquidato al coniuge, ai figli e, se erano a suo carico, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. In mancanza di tali eredi, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

**LE NORME PER: IL T.F.R. (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (PRIVATI);  
L'INDENNITA' DI BUONUSCITA (STATALI E ALTRI PUBBL. DIP.);  
L'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO (DIP. ENTI LOCALI E SSN).**

NORME A CONFRONTO			
Tipologia	Trattamento di fine rapporto	Indennità di buonuscita erogata dall'Inpdap	Indennità premio di servizio erogato dall'Inpdap
CONTRIBUZIONE	Accantonamento di quote di retribuzione	7,10% a carico Amministr. 2,50% a carico dell'iscritto	3,60% a carico dell'Ente 2,50% a carico del'iscritto
BASE CONTRIBUTIVA	Retribuzione annua complessiva	Stipendio (80%), IIS (48%), indennità espressamente previste dalla legge come computabili ai fini dell'indennità di buonuscita.	Stipendio (80%), IIS (80%), particolari indennità
CALCOLO	7,41% della retribuzione dei singoli anni di servizio rivalutata annualmente su base composta	1/12 dell'ultima retribuzione contributiva (80%)	1/15 della media delle retribuzioni contributive degli ultimi 12 mesi (80%)
DIRITTO	All'atto della cessazione dal servizio anche dopo 16 giorni di lavoro (per 1 mese)	Si acquista all'atto della cessazione dal servizio dopo 1 anno d'iscrizione al fondo	Identico
FRAZIONALITA' INTROANNUALE	La frazione di mese superiore ai 15 giorni si arrotonda a mese, quella inferiore si trascura.	La frazione di anno inferiore a 6 mesi si trascura, quella superiore si arrotonda ad anno intero	Identico
ANTICIPAZIONE	E' prevista, in costanza di servizio e una sola volta, fino al 70% del TFR maturato dal lavoratore con almeno 8 anni di servizio (il 10% degli aventi titolo per non più del 4% del n° totale dei dipendenti. E' comunque condizionata dalle disponibilità dei mezzi finanziari.	Non prevista	Identico
FORME DI UNIFICAZIONE CON SERVIZI E PERIODI PREGRESSI	Non previsto	Riscatto di tutti i servizi e periodi non coperti da contribuzione. Ricongiunzione -disposta per legge- fra servizi resi con iscrizione presso più enti. Il servizio militare, reso dopo il 30/01/87 anteriormente all'attività lavorativa, è utile <i>ex se</i> Nella ipotesi di riammissione per un biennio continuativo, i servizi già liquidati formano oggetto di riliquidazione, previa detrazione della somma già liquidata	Riscatto dei servizi e periodi nella misura massima di 14 anni. Prevista. Identico. Non previsto.
TRATTAMENTO FISCALE	Abbattimento di L. 600.000 per ogni anno di servizio utile.	Esenzione fiscale del 26,04%, oltre all'abbattimento di L. 600.000 per ogni anno di servizio utile	Esenzione fiscale del 40,98%, oltre all'abbattimento di L. 600.000 per ogni anno di servizio utile
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE IN SERVIZIO	Coniuge superstite, figli e parenti entro il 3° grado e affini entro i 2° grado. In mancanza delle persone suindicate, si applicano le norme sulla successione legittima.	Nell'ordine: il coniuge superstite e minori, genitori, sorelle e fratelli.	Nell'ordine: il coniuge superstite, gli orfani, i genitori, i collaterali, gli eredi per testamento.

## **LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEL T.F.R.**

Il D. Lgs. N. 47 del 28 febbraio 2000 (artt. 11 e 12), che modifica l'art. 17 del D.P.R. 917/86, cambia radicalmente la disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle indennità equivalenti, per le quote accantonate a partire dal 1° gennaio 2001.

La nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2001 dispone la tassazione del TFR separando la base imponibile in 2 parti:

- **quella maturata sino al 31/12 2000**, che viene assoggettata ad imposta secondo le vecchie regole (*la base imponibile va determinata al netto della deduzione di L. 600mila per ogni anno e sottoposta a tassazione separata con le modalità previste dalla precedente versione dell'art. 17 del D.P.R. 917/86*).
- **Quella maturata dal 1/1/2001**, che segue invece le nuove regole (*la base imponibile va calcolata al netto delle rivalutazioni e sottoposta a tassazione separata con le modalità previste dalla nuova disciplina dell'art. 17 del D.P.R. 917/86*).

**La nuova disciplina**, per il calcolo dell'imposta sul TFR maturato dal 1° gennaio 2001, distingue la parte capitale del TFR dalle quote di rivalutazione finanziaria (a differenza del regime in vigore fino al 31/12/2000 che tassa unitariamente tutto l'importo corrisposto a titolo di TFR):

a) La quota capitale del TFR, è assoggettata a **tassazione separata** secondo le seguenti modalità:

- *La base imponibile* del TFR è costituita solo dalla parte capitale, ossia ridotta dell'ammontare delle rivalutazioni e aumentata delle somme destinate ai fondi pensione (è stata soppressa la franchigia annuale di lire 600.000);
- Viene calcolato poi *il reddito di riferimento* dividendo l'ammontare del TFR per il numero degli anni o frazione di anno preso a base per la commisurazione della stessa indennità e moltiplicato poi il risultato per 12;
- Si ottiene così il reddito di riferimento dal quale risulta la relativa *imposta* e quindi la corrispondente *aliquota*, determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR;
- Solo per il TFR percepito a seguito della cessazione del rapporto di lavoro intervenuto tra il 1/1/2001 e il 31/12/2005 e per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 2 anni, l'imposta va ridotta di lire 120.000 per ogni anno (rapportando a mese);
- L'imposta sul TFR si ottiene applicando alla base imponibile l'aliquota determinata e sottraendo poi la detrazione di imposta di lire 120.000 per ogni anno: il sostituto d'imposta provvede al versamento di tale imposta a titolo di anticipo;
- Successivamente l'Amministrazione Finanziaria riliquida l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR.

b) le quote di rivalutazione finanziaria del TFR, sono assoggettate a *imposta sostitutiva dell'11%*. L'imposta, dovuta dai datori di lavoro:

- va versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed è imputata a riduzione del fondo;
- a decorrere dall'anno 2001, entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano le rivalutazioni, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente.

Le anticipazioni del TFR e gli acconti sono soggetti allo stesso criterio appena esposto per la determinazione dell'aliquota, salvo conguaglio a liquidazione definitiva.

(a cura dell'Ufficio Vertenze Cisl di Vicenza)